

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1676/85 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 1985

relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84 <sup>(5)</sup>, ed il regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo al sistema monetario europeo <sup>(6)</sup>, hanno istituito l'ECU; che questa unità di conto è definita dalla somma di determinati importi delle monete degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3657/84 <sup>(8)</sup>, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune;

considerando che è pertanto opportuno fissare un regime coerente delle disposizioni che disciplinano il settore agromonetario; che effettivamente le attuali norme non corrispondono più alla realtà e alle esigenze pratiche; che di conseguenza

— il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel

quadro della politica agricola comune <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(10)</sup>,

— il regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune <sup>(11)</sup>, e

— il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune <sup>(12)</sup>,

devono essere abrogati e sostituiti da disposizioni che tengano conto tanto dell'esistenza dell'ECU quanto dell'esperienza acquisita;

considerando che occorre adottare disposizioni che disciplinino i tassi di cambio tra l'ECU e le monete nazionali, da utilizzare nel quadro della politica agricola comune; che, per quanto concerne i dati del mercato mondiale, è possibile basarsi, in linea di massima, sul tasso di mercato o, a seconda dei casi, sul tasso centrale dell'ECU; che, per quanto riguarda i dati comunitari, si deve invece ricorrere, in linea di massima, ai tassi centrali del sistema monetario europeo oppure a tassi di conversione agricoli specifici, per garantire il mantenimento di un certo livello di prezzi espresso in moneta nazionale; che in tale contesto è tuttavia necessario fissare un regime che concordi con il metodo di calcolo degli importi compensativi monetari e tener conto del coefficiente correttore che può essere applicato, se necessario, ai tassi centrali;

considerando che è opportuno determinare sul piano generale il metodo di fissazione dei tassi di conversione agricoli e le conseguenze che ne derivano, prendendo in considerazione l'incidenza di tali tassi sul livello dei prezzi espressi in moneta nazionale e di altri importi fissati nel quadro della politica agricola comune, come pure sul livello degli importi compensativi monetari;

considerando che nel sistema monetario europeo la modifica dei tassi centrali delle monete degli Stati membri e quella del coefficiente correttore che può eventualmente applicarsi a

<sup>(1)</sup> GU n. C 21 del 23. 1. 1985, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 41.

<sup>(4)</sup> GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(10)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

<sup>(12)</sup> GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

tali tassi per il calcolo degli importi compensativi monetari si ripercuoteranno sul rapporto tra le monete nazionali e l'ECU; che, di conseguenza, varierà in particolare il rapporto tra l'ECU e i corsi presi in considerazione per calcolare i dati del mercato mondiale; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di modificare rapidamente gli elementi del regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi;

considerando che è opportuno stabilire norme particolari che consentano di far fronte alle situazioni eccezionali che possono presentarsi tanto all'interno della Comunità quanto sul mercato mondiale e che esigano una reazione immediata, per garantire il corretto funzionamento dei regimi fissati nel quadro della politica agricola comune;

considerando che il presente regolamento non intacca la validità del regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo al tasso di cambio da applicare nell'ambito della politica comune delle strutture agricole <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### Tassi di conversione

#### Articolo 1

1. L'unità di conto utilizzata negli atti relativi alla politica agricola comune è l'ECU, definita nel regolamento (CEE) n. 3180/78.

2. Ai sensi del presente regolamento, per atti relativi alla politica agricola comune si intendono:

- a) gli atti basati direttamente o indirettamente sull'articolo 43 del trattato, esclusi la tariffa doganale comune ed altri atti facenti parte della normativa doganale applicabile tanto ai prodotti agricoli quanto ai prodotti industriali,
- b) gli atti relativi a merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e soggette a regimi specifici di scambio.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che gli importi riportati nella tariffa doganale comune per i prodotti agricoli o per le merci di cui al paragrafo 2, lettera b), siano convertiti nelle monete nazionali, applicando i tassi di conversione agricoli.

#### Articolo 2

1. La conversione:

- a) in ECU degli importi espressi in moneta nazionale di uno Stato membro,

b) nella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi in ECU,

c) nella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi nella moneta nazionale di un altro Stato membro,

si effettua, per gli atti relativi alla politica agricola comune, tramite i tassi di conversione agricoli.

2. Il tasso di conversione agricolo di una moneta è in linea di massima, il tasso centrale fissato per detta moneta rispetto all'ECU. Tuttavia può essere fissato un diverso tasso di conversione agricolo.

Fintantoché si applichi un fattore di correzione per calcolare gli importi compensativi monetari in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(2)</sup>, i tassi centrali di cui al primo comma sono quelli cui è stato applicato il fattore di correzione.

3. I tassi di conversione agricoli sono fissati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. Si può derogare ai tassi di conversione agricoli conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica, se ciò fosse necessario per la comparabilità di alcuni dati, in particolare nell'ambito delle aggiudicazioni.

#### Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, la conversione:

- a) in ECU
  - degli importi relativi ai dati del mercato mondiale espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro,
  - degli importi espressi nella moneta nazionale di un paese terzo,
- b) nella moneta nazionale di un paese terzo degli importi espressi in ECU,

si effettua, per gli atti relativi alla politica agricola comune:

- per le monete degli Stati membri che ne mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, in base al tasso centrale,
- per altre monete, in base alle media dei tassi risultante dal rapporto dei corsi medi dei cambi in contanti relativi alla moneta considerata rispetto a ciascuna delle monete degli

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

Stati membri di cui al primo trattino, rilevati durante un periodo da stabilirsi, e il tasso centrale di ciascuna di tali monete.

Tuttavia, fino a quando sarà applicato un coefficiente correttore per il calcolo degli importi compensativi monetari, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1667/85, i tassi di conversione di cui al primo comma sono fissati utilizzando, al posto dei tassi centrali, i tassi centrali a cui è stato applicato il coefficiente correttore.

2. Si può derogare al paragrafo 1, seguendo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in caso di forti variazioni monetarie, per mantenere una maggiore aderenza alla realtà economica.

## TITOLO II

### Adeguamento di importi

#### Articolo 4

Se si modifica un tasso di conversione agricolo, tale modifica incide sugli importi per i quali il fatto generatore si produce dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso di conversione agricolo. In tal caso gli importi di cui agli articoli 6 e 7 sono adeguati in funzione del tasso di conversione agricolo in vigore nel momento in cui avviene il fatto generatore dell'operazione in causa.

#### Articolo 5

1. Per fatto generatore si intende:

- a) per gli importi riscossi o versati negli scambi, l'espletamento di formalità doganali d'importazione o d'esportazione,
- b) per gli importi indicati in un contratto, la stipulazione del contratto stesso,
- c) in tutti gli altri casi, il fatto attraverso cui è realizzato lo scopo economico dell'operazione.

2. Si può tuttavia prendere in considerazione un fatto generatore diverso da quelli di cui al paragrafo 1, se il momento in cui lo scopo economico è realizzato:

- a) non può essere stabilito  
oppure
- b) non può essere preso in considerazione per motivi inerenti al settore o all'importo in causa.

3. I fatti generatori sono determinati in base alla procedura di cui all'articolo 12, fatte salve le disposizioni specifiche già adottate conformemente a tale procedura.

#### Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 4, sono adeguati gli importi che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) sono espressi in moneta nazionale nei documenti, titoli o certificati compilati per l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune;
- b) sono
  - fissati in ECU negli atti di cui alla lettera a),  
oppure
  - compilati a seguito di una gara indetta nel quadro degli atti medesimi e comportante la fissazione, in ECU, di un importo massimo o minimo;
- c) hanno formato oggetto di fissazione anticipata oppure figurano in un contratto concluso con un organismo d'intervento, qualora la stipulazione del contratto non venga considerata fatto generatore.

2. Gli adeguamenti di cui al presente articolo sono effettuati dagli Stati membri e riguardano operazioni, o parti di operazioni, per le quali non si sia ancora prodotto il fatto generatore.

3. Ove l'adeguamento comporti uno svantaggio per il beneficiario di una fissazione anticipata, l'interessato ottiene, su domanda scritta, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo.

La domanda deve pervenire all'organismo competente entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore dell'adeguamento.

Prima della data di efficacia della modifica del tasso di conversione agricolo, può essere deciso che lo svantaggio venga compensato con una misura appropriata. In tal caso, l'annullamento di cui al primo comma non può essere concesso.

4. Ai sensi del presente regolamento, per svantaggio, si intende la modifica in moneta nazionale del complesso degli importi applicabili all'operazione in causa che, a seguito dell'applicazione del nuovo tasso di conversione agricolo, provoca, se necessario per saldo,

- la riscossione di un importo superiore  
oppure
- la concessione di un importo inferiore

a quello che si applicherebbe qualora non fosse entrato in vigore il nuovo tasso.

#### Articolo 7

1. Conformemente all'articolo 4, sono adeguati gli importi che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) sono fissati in ECU in un atto comunitario,

b) sono espressi in moneta nazionale in contratti conclusi tra privati e l'osservanza di tali importi nei contratti in questione dev'essere obbligatoria, in applicazione delle disposizioni comunitarie.

2. L'adeguamento si ripercuote sui contratti di cui al paragrafo 1 entro i limiti necessari a garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

#### Articolo 8

1. In caso di modifica del coefficiente correttore fissato per il calcolo degli importi compensativi monetari oppure qualora le misure adottate nel quadro del sistema monetario europeo o da un paese terzo provochino una modifica improvvisa e rilevante dei tassi di conversione tra l'ECU e le monete in oggetto:

a) gli importi seguenti:

- dazi all'importazione, esclusi i dazi doganali,
- dazi all'esportazione,
- restituzioni all'esportazione,
- prezzi limite,
- aiuti fissati in base ai dati del mercato mondiale,
- sovvenzioni all'importazione,

sono, per quanto necessario, nuovamente calcolati e nuovamente fissati senza indugio dalla Commissione secondo i metodi applicabili in ciascun caso, impiegando il nuovo tasso di conversione;

b) se l'andamento della situazione dei mercati lo esige, si può inoltre procedere a una modifica degli importi di cui alla lettera a), secondo la procedura normale, prima della data prevista per la loro fissazione periodica.

2. Nei casi in cui si applichi il paragrafo 1, lettera a), gli importi in esso previsti che:

- siano fissati in anticipo
- e
- siano rimasti, per un'operazione o parte di operazione, da realizzare dopo la modifica del tasso di conversione,

sono nuovamente calcolati e nuovamente fissati dalla Commissione, per quanto necessario, conformemente a detto paragrafo.

In tali casi, si applica l'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

#### Articolo 9

1. In caso di rivalutazione di uno o più tassi di conversione agricoli, gli importi fissati in ECU e non connessi con la fissazione dei prezzi possono essere aumentati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

2. Per gli importi che gli Stati membri fissano entro un limite massimo e un limite minimo, l'aumento si applica agli importi massimi e minimi.

Per quanto attiene al limite massimo, l'aumento non può essere superiore all'importo necessario per evitare un'eventuale riduzione in moneta nazionale degli importi effettivamente applicati nello Stato membro in cui è maggiore l'incidenza della rivalutazione su questi importi.

Per il limite minimo si applica il paragrafo 3.

3. Quanto agli importi di cui al paragrafo 1, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, l'aumento non può essere superiore all'importo necessario per evitare la riduzione in moneta nazionale degli importi in questione nello Stato membro la cui moneta registra la maggiore rivalutazione.

### TITOLO III

#### Disposizioni generali

#### Articolo 10

1. Qualora eventuali pratiche monetarie di carattere eccezionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, il Consiglio, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del trattato, può prendere le misure necessarie, se del caso in deroga alla normativa vigente in materia di politica agricola comune.

Qualora, a motivo dell'urgenza delle misure da prendere, non sia possibile consultare il Parlamento europeo, le misure stesse possono essere prese dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Le misure così prese hanno carattere provvisorio e diventano definitive soltanto dopo essere state prese conformemente alla procedura di cui al primo comma.

2. Qualora eventuali pratiche monetarie di carattere eccezionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, nel quadro dei poteri di cui dispone, in virtù di tali atti o disposizioni per ciascun caso particolare, possono prendere misure derogatorie al presente regolamento, in particolare nei casi seguenti:

- a) quando un paese ricorre a tecniche di cambio anormali, quali i tassi di cambio multipli, o applica un accordo di permuta;
- b) quando si tratta di paesi la cui moneta non è oggetto di quotazioni sui mercati ufficiali di cambio.

#### Articolo 11

1. Il comitato monetario viene consultato in merito alla fissazione dei tassi di conversione applicabili nel settore agricolo e alle misure prese a norma dell'articolo 10.

2. In caso d'urgenza, il problema viene sottoposto al comitato monetario, anche se la consultazione non può avvenire prima che sia stata presa una decisione. In tal caso le misure previste nella decisione si applicano a titolo provvisorio e diventano definitive soltanto previo parere del comitato monetario. In caso di parere negativo, l'istituzione competente prende le misure definitive; le misure provvisorie rimangono applicabili fino all'entrata in vigore della nuova decisione.

#### Articolo 12

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura di cui:

- a) all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 <sup>(2)</sup>; oppure
- b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli; oppure
- c) all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE <sup>(4)</sup>; oppure
- d) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che instaurano una procedura analoga.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1985.

2. Le modalità di applicazione possono derogare alle norme relative alla fissazione dei tassi di conversione agricoli, previste dalle disposizioni in materia, nella misura e per la durata strettamente necessarie per tener conto del presente regolamento.

#### Articolo 13

Gli importi fissati in unità di conto (UC) per l'applicazione della politica agricola comune o dei regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli sono espressi in ECU tramite un coefficiente di 1,208953.

#### Articolo 14

Il regolamento n. 129 ed i regolamenti (CEE) n. 653/68, (CEE) n. 1134/68 e (CEE) n. 652/79 sono abrogati.

#### Articolo 15

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

2. L'articolo 1, paragrafo 1, è valido fino al 31 marzo 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. M. PANDOLFI

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.